

## CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY SU ALTRA BANCA

### Informazioni sulla banca

BANCA POPOLARE DI FONDI Società Cooperativa  
Via Appia Km 118,600 – 04022 Fondi (LT)  
Telefono: 0771.5181 / Fax: 0771.510532 / E-mail: mailbpf@bpfondi.it  
Sito internet: www.bpfondi.it  
Codice ABI: 05296  
N. iscrizione Albo presso la Banca d'Italia: 1554  
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Fondi  
Codice Gruppo 05296

### Qualora il prodotto sia offerto fuori sede

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza:

Nome e cognome/Ragione sociale	Sede (indirizzo)	Telefono e e-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero delibera iscrizione Albo/elenco	Qualifica

### Struttura e funzione economica

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolda-

ta avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

### Principali rischi (generici e specifici)

- poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

## Principali Condizioni economiche

<b>Esportazioni:</b>	
<i>Diritto di notifica</i>	Euro 30,00
<i>Commissioni di modifica:</i>	Euro 30,00
<i>Commissioni di utilizzo per crediti contro pagamento:</i>	1% sull'importo del credito
<i>Commissioni di utilizzo per crediti contro accettazione:</i>	1,50% sull'importo del credito
<i>Commissioni di conferma:</i>	1,50% sull'importo del credito

  

<b>Importazioni</b>	
<i>Spese di apertura</i>	Euro 70,00
<i>Commissioni di apertura:</i>	1% sull'importo del credito
<i>Commissioni di modifica:</i>	Euro 30,00
<i>Commissioni di utilizzo per crediti a vista:</i>	1% sull'importo del credito
<i>Commissioni di utilizzo per crediti per accettazione:</i>	2% sull'importo del credito
<i>Commissioni di conferma:</i>	2% sull'importo del credito
<i>Commissioni di annullamento o di mancato utilizzo:</i>	50% delle commissioni di utilizzo

## Clausole contrattuali

### CREDITI DOCUMENTARI

#### Responsabilità del cliente verso la Banca:

Il Cliente rimane obbligato verso la Banca per il rimborso di tutta l'esposizione più ogni spesa, interesse e commissione, no appena la Banca avrà fatto ritirare o avrà ritirato i documenti indipendentemente dall'arrivo o dal possesso della merce, restando la Banca esonerata da ogni responsabilità al riguardo; resta altresì obbligato a rifondere le eventuali spese derivanti da pratiche giudiziali e di altro tipo in dipendenza del mandato, e riconosce alla Banca, in difetto, il diritto di vendere le merci ed i documenti a suo rischio a mezzo di pubblico mediatore, senza obbligo di preavviso o diffida, trattenendo sul prezzo tutto l'importo del suo avere, fermo restando l'obbligo di rimborsare l'eventuale differenza.

#### Esonero della Banca da responsabilità:

Resta a carico del cliente ogni rischio e responsabilità circa la regolarità e verità di tutti i documenti e del loro contenuto, ed ogni rischio derivante da ritardi, smarrimenti, erronee interpretazioni di lettere o telegrammi e trasmissione di documenti.

#### Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche:

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni applicate al rapporto, secondo quanto previsto dall'articolo 118 del d.lgs. n. 385/93.

**Dichiarazione di conoscenza di usi e leggi applicabili:**

Per le aperture di credito disposte su paesi esteri, tutte le istruzioni debbono essere interpretate in conformità alle leggi ed alle consuetudini vigenti nel paese estero, che si dichiarano conosciute.

## Reclami

**Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Appia Km 118,600, 04022 Fondi, tel 0771/5181, fax n. 0771/510532 o in via informatica, alla casella di posta [reclami@bpfondi.it](mailto:reclami@bpfondi.it), o consegnati allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, salvo il termine di 45 giorni per i reclami relativi al comportamento della Banca nella intermediazione di prodotti assicurativi.

Per i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, così come previsto dall'articolo 101, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD2).

Se il cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i tempi previsti, può presentare ricorso a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

- **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, cui la banca aderisce, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali. La procedura è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti nella controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario Finanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, un arbitro o un collegio arbitrale.

## Legenda

<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)</b>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993) sono di fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
<b>Apertura</b>	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
<b>Prestazione prevista dal credito</b>	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l

	'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
<b>Modifica</b>	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o da chi ne ha diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
<b>Utilizzo</b>	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
<b>Rischio Paese</b>	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)

*Copia del presente documento è messa a disposizione della clientela presso le nostre filiali.*